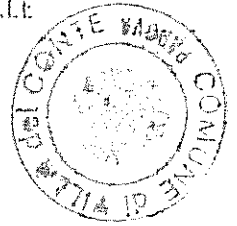




COMUNE DI VILLA DEL CONTE

Allegato _____ alla delibera
C.C. n. 52 del 28 SET. 1995

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Vincenzo Favormina)



COMUNE DI VILLA DEL CONTE
Provincia di PADOVA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISIONI

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
PROVINCIA DI PADOVA

N. 966 Registro Pubblicazioni

IL MESSO COMUNALE
Garozzo Natala

Garozzo

Il presente regolamento, approvato con delibera C.C. n. 52 del 28.9.95 esecutiva, è stato pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 33, comma 6°, dello Statuto Comunale, dal 5.12.95 al 20.12.95
Villa del Conte, li 21.12.95

IL SEGRETARIO COMUNALE





TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicit  esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalit  per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicit  e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformit  a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. La pubblicit  esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un' imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3
Classificazione del Comune

1. Il Comune appartiene alla classe V avendo popolazione residente al 31 dicembre 1992 di n. 4.872 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 4
La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicit  e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 01 gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s' intendono prorogate di anno in anno.
2. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario Responsabile del Servizio al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalit  Locale, entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 5
Aumento stagionale

1. Non sussistono in questo Comune le condizioni di cui all'art. 3.6 del D.lvo n. 507/93, sulla pubblicit  di cui agli artt. 12, comma 2, 14 comma 2, 3, 4 e 5 e dell'art. 15 del citato D.lvo nonch  sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 19 limitatamente a quelle di carattere commerciale, non puo' essere applicata alcuna maggiorazione.



Art. 6

Piano generale degli impianti

1. I criteri cui fare riferimento per la stesura del piano generale degli impianti, che comprende comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle localita' dovranno rispettare il territorio, nella principale salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovra' tener conto e rispettare l'attuale contesto urbanistico, in relazione alle proprie esigenze storiche, ambientali ed estetiche;
- c) il piano dovra' considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio - culturale;
- d) la stesura del piano dovra' salvaguardare, rispettare le norme previste dal Codice della strada al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso.

Art. 7

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica e' effettuata dal Comune in economia diretta.

2. La scelta della forma per la gestione del servizio e' di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale, puo' affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge n. 142/90, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.lvo n. 507/93.

3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovra' essere esercitata in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento e delle disposizioni del D.lvo n. 507/93

Art. 8

Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale individua un funzionario responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalita' locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.



TITOLO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 9
Presupposto dell'imposta

1. Costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività'.

Art. 10
Soggetto passivo

1. In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Obbligato solidale al pagamento è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità'.

Art. 11
Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Non si dà luogo all'applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità'.

5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.



6. Agli affetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione del tributo con la data di scadenza dell'esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.

Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

8. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

Art. 12

Pubblicità luminosa e illuminata

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100%. Per la pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per la pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 13

Dichiarazione d'imposta

1. I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

2. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.



4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicit  di cui agli artt. 12, 13, 14 comma 1 - 4, del D.lvo n. 507/93 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 01 gennaio dell'anno in cui   stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui   stato effettuato l' accertamento.

Art. 14

Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicit  e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero al concessionario, in caso di affidamento in concessione, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non   superiore a lire cinquecento o per eccesso se   superiore.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta   allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, le ricevute sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento   utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

3. L'imposta per la pubblicit  relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

4. L'imposta sulla pubblicit  annuale deve essere corrisposta in un'unica rata entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3.000.000 il pagamento pu  essere effettuato in rate trimestrali (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre).

5. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale pu  essere effettuato sia a mezzo conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale al momento della richiesta del servizio d'affissioni. Per il pagamento del diritto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario: le somme rimosse sono poi versate alla tesoreria comunale.

Art. 15

Pubblicit  effettuata su spazi o aree comunali

1. Qualora sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicit  non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonch  il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 16

Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione   stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso notificato.



2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 17 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 18 Rimborsi

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 19 Contenzioso

1. Sono soggette alla giurisprudenza delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 31.12.92 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente regolamento.

Art. 20 Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, l'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, si applicano le tariffe di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifestini e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base



alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita' previste dal comma 1.

4. Per la pubblicita' di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra i 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50 %; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione e del 100%.

Art. 21

Pubblicita' con veicoli - tariffe

1. Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalita' previste dall'art. 20 comma 1; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 20, comma 4.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al Comune ove ha la sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data per primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le seguenti classificazioni:

- a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg
 - b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg
 - c) motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.
- Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma e' raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 22

Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per le pubblicita' effettuate per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la



variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile l'imposta e' dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per la pubblicita' prevista di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta e' dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

5. Qualora la pubblicita' di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' di quella ivi prevista.

Art. 23

Pubblicita' varia - tariffe

1. Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa d'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, e' pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1, del D.lvo n. 507/93.

2. Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicita' stessa viene eseguita.

3. Per la pubblicita' eseguita con pannelli frenanti e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella ivi prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impegnata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' del materiale distribuito.

5. Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 41, l'imposta e' dovuta per ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione.



Art. 24
Riduzioni

1. La tariffa d'imposta sulla pubblicit  e' ridotta alla meta':
a) per la pubblicit  effettuata dai comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia lo scopo del lucro;
b) per la pubblicit  relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque effettuate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicit  relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicit  realizzata con mezzi che comprendano, con i messaggi relativi a soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'individuazione di persone, ditte o societa' che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalita' di cui all'art. 9, secondo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 13.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari. Quando cio' non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalita' del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione la corrispondenza delle finalita' che danno diritto alla riduzione.

Art. 25
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
a) la pubblicit  realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivit  negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purch  siano attinenti all'attivit  in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate vicinanze al punto di vendita, relativi all'attivit  svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicit  comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programma;



- d) la pubblicit , escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicit  esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivit  esercitata dall'impresa di trasporto, nonch  le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalit  di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicit  esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 21;
- g) la pubblicit  comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento semprech  le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicit  effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

3. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicit  non essendo stato provato il diritto all'esenzione.



TITOLO III
AFFISSIONI

Art. 26
Servizio sulle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' istituito in modo da garantire l'affissione , a cura del Comune , negli appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche.
2. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI:

Art. 27
Diritto sulle pubbliche affissioni
Tariffe

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta comunale sulla pubblicita', a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi indicati e' la seguente:
 - per i primi 10 giorni,
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione e' deliberata con le modalita' di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto e' maggiorato del 50%.
4. Per i manifesti costituiti da otto fogli fino a dodici il diritto e' maggiorato del 50%; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100%.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalita' di cui all'art. 14; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 del presente Regolamento.

Art. 28
Modalita' per le pubbliche affissioni

1. L'affissione s' intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento. Le pubbliche affissioni



vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verra' annotata in apposito registro cronologico.

2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale vi siano le generalita' del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio e' richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mettera' a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Su ogni manifesto affisso viene apposto il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4, 5, il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Nel caso in cui la disponibilita' degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se la commissione non viene annullata, l'ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantita' rese note e dispone il rimborso al committente dei diritti eccedenti a quelli versati.

8. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto lo stesso, con apposita comunicazione scritta, puo' autorizzare l'ufficio ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

9. Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.

10. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.



11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 29

Affissioni urgenti, festive e notturne

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Art. 30

Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 31;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalita' di cui all'art. 24, comma 2.
3. I requisiti oggettivi previsti dalla lettera c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui all'art. 24, comma 3.
4. Le riduzioni sono cumulabili.

Art. 31

Esenzioni del diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi;
 - c) i manifesti dello stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;



g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita e ' tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

3. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulti che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorita' competente.

Art. 32

Contenzioso e procedimento esecutivo

1. Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 17,18,19 del presente regolamento.



TITOLO IV
SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 33
Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta; indipendentemente da quella di cui al comma 1., una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 34
Interessi

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 35
Sanzioni amministrative

1. Il Comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e



dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l' immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste dall'art. 16.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.3 del D.L.vo n. 507/93.



TITOLO V
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 36
Oggetto

1. Il presente titolo disciplina il piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.L.vo n. 507/93.

3. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli impianti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.

4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito da funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale; se il servizio è affidato in concessione, fa parte del gruppo di lavoro anche il responsabile del servizio designato dal concessionario.

5. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale. Lo stesso può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto di variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune o per riscontrate esigenze di servizio o per qualsiasi altra causa rilevante.

Art. 37
Impianti pubblicitari - caratteristiche, tipologia e
quantità degli impianti

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del codice della strada previsto dal D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992 così come modificato dal D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

2. Ai sensi dell'art. 13 lettera c) del D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360, l'organo tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.



Saranno comunque rispettati i limiti, se piu' favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.

3. La quantita' degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sara' determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

4. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale e nel rispetto delle distanze previste dall'art. 51 del DPR n. 495 del 16.12.92.

Art. 38

Richiesta di autorizzazione

1. Chiunque intende installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco nonche' agli enti proprietari della strada salvo il parere per i manufatti ricadenti nei centri storici e su aree sottoposte a vincolo di tutela paesagistica e ambientale.

2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalita', della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica, della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonche' le generalita' e l'indirizzo del rappresentante legale;
- b) un elaborato tecnico in scala con l'indicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato sul suolo o soprassuolo pubblico.
- c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione puo' essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;
- d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante;

3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovra' essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo pubblico prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovra' essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilita' dell'area del fabbricato interessato.

Art. 39

Rilascio dell'autorizzazione

1. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verra' rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verra' data comunicazione motivata del diniego del rilascio.

2. L'ufficio tecnico sottoporra' all'esame della preposta commissione le richieste in ordine cronologico di presentazione.



3. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso nel caso in cui la commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.

4. Qualora la pubblicita' sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicita' non esclude il pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche nonche' di eventuali canoni di concessione.

5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.

Conseguentemente il Comune ha facolta' di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.

In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennita' di sorta e ne sara' disposta la rimozione.

6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi dodici, l'autorizzazione si intende revocata.

Potra' essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 38.

7. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 13 del presente regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Titolo II.

8. L'esposizione di mezzi pubblicitari e' consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicita' relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 7.

Art. 40

Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi. Sono da ritenersi impianti abusivi anche gli impianti per i quali si e' provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo 39, comma 5.

2. Il Comune dispone, mediante apposita ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonche' la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando cio' sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilita', oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze in interesse pubblico.

3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza



all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicit  abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.

5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonch  del tributo stesso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o deaffissione.

6. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicit  abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art. 41

Limitazione alla pubblicit  effettuata a mezzo apparecchi amplificatori

1. E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicit  effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.L.vo n. 285/92, cos  come modificato dal D.L.vo n. 360/93 con le seguenti limitazioni:

- a) la pubblicit , effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, e' vietata dalle ore 13 alle 15 e dalle 21,00 alle ore 6,00;
- b) e' parimenti vietata la pubblicit  con apparecchi amplificatori e simili, in prossimit  di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimit  di scuole pubbliche e di edifici di culto;
- c) l'intensit  della voce e dei suoni in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

Art. 41/a

Impianti destinati alla pubblicit  esterna

1. Il Piano comprende i mezzi destinati alla pubblicit  esterna ed indica le posizioni nelle quali e' consentita la loro installazione nel territorio comunale nel rispetto di quanto previsto dal DPR n. 495 del 16.12.92 e successive modificazioni.

2. Per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche, delle zone e degli edifici in cui l'installazione puo'essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita.

3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade del territorio comunale ed in vista di esse



il piano, individua le localita' e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalle situazioni dei luoghi, il collocamento e' soggetto a particolari condizioni e limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario, nonche' il parere dell'ente preposto a tutela di vincoli ambientali e paesagistici:

- a) le caratteristiche delle zone nelle quali puo' essere autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
- b) le caratteristiche degli edifici sui quali puo' essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
- c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

Art. 42

Impianti destinati alle pubbliche affissioni

1- Oggetto

Sono impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.L.vo n. 507/93 e del Titolo III del presente regolamento.

In conformita' a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.L.vo n. 507/93, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31.12.92 era costituita da n. 4.872 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni e' stabilita in complessivi mq. 60. proporzionata al predetto numero di abitanti e comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.

2 - Caratteristiche e tipologia degli impianti

a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70 x 100 atte a contenere manifesti, cosi' come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR n. 495/92 concernenti il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.

b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono cosi' ripartiti:

- TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale.

- TABELLE BIFACCIALI, costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilita' statica all'impianto.



La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm. 100.

3 - Quantita' degli impianti

a) la superficie complessiva degli impianti e' interamente posta nella disponibilita' del servizio pubblico.

Detta superficie e' ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva di cui all'art. 18 comma 3 del D.lgs n. 507/93:

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE, SOCIALE E COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo stato, regioni, e provincie o altri enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 25% della superficie complessiva di cui al punto 1, secondo capoverso del presente articolo;

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano in particolare gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 75% della superficie complessiva di cui al punto 1, secondo capoverso del presente articolo;

b) IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera a) viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 del D.L.vo n. 507/93 (superficie minima pari a mq. 12 per ogni 1.000 abitanti).

4. Impianti gia' installati - Disposizioni in adeguamento

a) vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni gia' installate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

b) con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzera', previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantita' di cui al punto 1, secondo capoverso del presente articolo, e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso.

Ove sia necessario, sentito l'organo tecnico competente, si disporra' delle integrazioni necessarie, ovvero delle sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente regolamento.

Art. 43

Assegnazione di spazi per le affissioni dirette

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo n. 507/93 verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio la facolta' di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo e' fissata nel 20% della minima superficie prevista dall'art. 18, comma 3 del citato D.L.vo n. 507/93.



Detta superficie non e' compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto di cui al precedente art. 42. Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 38 e seguenti del presente regolamento.

2. Ai fini tributari l'effettuazione delle affissioni dirette sono classificate come pubblicita' ordinaria in conformita' a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.L.vo n. 507/93, con l'applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto.



TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44
Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia d'imposta comunale sulla pubblicit  e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo n. 507/93.

2. Viene contestualmente abrogato il regolamento dell'imposta sulla pubblicit  e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 224 del 16.01.73.

Art. 45
Norme transitorie

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro tre anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, l'ubicazione, la ripartizione, per destinazione a seconda della natura istituzionale, sociale e commerciale, dovra' essere adeguata nel termine di due anni dall'approvazione del presente regolamento. A tale scopo dovra' procedersi alla formazione di un piano correttivo o sostitutivo di quello eventualmente gia' adottato sulla base della previgente normativa.

3. Fino a quando non risultera' operativo il nuovo piano , si ritengono confermati gli impianti esistenti.



SOMMARIO

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2 Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 3 Classificazione del Comune	pag. 2
Art. 4 La deliberazione delle tariffe	pag. 2
Art. 5 Aumento stagionale	pag. 2
Art. 6 Piano generale degli impianti	pag. 3
Art. 7 Gestione del servizio	pag. 3
Art. 8 Funzionario Responsabile	pag. 3

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 9 Presupposto dell'imposta	pag. 4
Art. 10 Soggetto passivo	pag. 4
Art. 11 Modalita' di applicazione dell'imposta	pag. 4
Art. 12 Pubblicita' luminosa e illuminata	pag. 5
Art. 13 Dichiarazione d'imposta	pag. 5
Art. 14 Pagamento dell'imposta e del diritto	pag. 6
Art. 15 Pubblicita' effettuata su spazi o aree comunali..	pag. 6
Art. 16 Rettifica e accertamento d'ufficio	pag. 6
Art. 17 Riscossione coattiva	pag. 7
Art. 18 Rimborsi	pag. 7
Art. 19 Contenzioso	pag. 7
Art. 20 Pubblicita' ordinaria	pag. 7
Art. 21 Pubblicita' con veicoli - tariffe	pag. 8
Art. 22 Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.....	pag. 8
Art. 23 Pubblicita' varia tariffe	pag. 9
Art. 24 Riduzioni	pag. 10
Art. 25 Esenzioni	pag. 10

TITOLO III AFFISSIONI

Art. 26 Servizio sulle pubbliche affissioni	pag. 12
Art. 27 Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe	pag. 12
Art. 28 Modalita' per le pubbliche affissioni	pag. 12
Art. 29 Affissioni urgenti, estive e notturne	pag. 14
Art. 30 Riduzioni del diritto	pag. 14
Art. 31 Esenzioni del diritto	pag. 14
Art. 32 Contenzioso e procedimento esecutivo	pag. 15

TITOLO IV SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 33 Sanzioni tributarie	pag. 16
Art. 34 Interessi	pag. 16
Art. 35 Sanzioni amministrative	pag. 16



TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 36 Oggetto.....	pag. 18
Art. 37 Impianti pubblicitari - caratteristiche, tipo - gia e quantita' degli impianti	pag. 18
Art. 38 Richiesta di autorizzazione	pag. 19
Art. 39 Rilascio dell'autorizzazione	pag. 19
Art. 40 Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette.....	pag. 20
Art. 41 Limitazione alla pubblicita' effettuata a mezzo apparecchi amplificatori	pag. 21
Art. 41/a Impianti destinati alla pubblicita' esterna ...	pag. 21
Art. 42 Impianti destinati alle pubbliche affissioni	pag. 22
Art. 43 Assegnazione di spazi per le affissioni dirette ..	pag. 23

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 Norme finali	pag. 24
Art. 45 Norme transitorie	pag. 24